

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1081

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CAPPUZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico
agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data
dell'8 settembre 1943

ONOREVOLI SENATORI. - La concessione di una «promozione a titolo onorifico» - quale doveroso riconoscimento a quanti hanno servito la Patria nel corso del secondo conflitto mondiale - è stata oggetto di tutta una serie di provvedimenti legislativi, specificatamente riferiti alle singole categorie di combattenti. In particolare:

la legge 8 agosto 1980, n. 434, ha riconosciuto il diritto ad una «promozione a titolo onorifico» a favore di coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, anche una posizione gerarchica partigiana, ed ha previsto lo stesso riconoscimento a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze Armate nella guerra di liberazione;

la legge 6 novembre 1990, n. 323, ha esteso il beneficio della promozione onorifica agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati in servizio continuativo, già internati in Germania, ed ha stabilito la stessa concessione a favore di tutti coloro che hanno partecipato alla guerra partigiana, conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza ricoprire una posizione gerarchica partigiana;

la legge 6 novembre 1990, n. 325, ha previsto il conferimento della promozione al grado superiore, a titolo onorifico, a tutti gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa che hanno partecipato ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale e sono stati riconosciuti ex combattenti;

la legge 31 gennaio 1992, n. 159, ha riconosciuto il diritto al «grado di sottote-

nente a titolo onorifico» ai sottufficiali «sergenti allievi ufficiali di complemento» che, in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943, non avevano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento.

La molteplicità di situazioni e di posizioni, che vennero a determinarsi nel corso di un conflitto così travagliato, non ha consentito, purtroppo, di disporre di un quadro di insieme accertato e definitivo che servisse da riferimento per assicurare, contestualmente, lo stesso beneficio a tutti coloro che, a motivo del servizio prestato alla Patria con dignità ed onore, ne avessero il diritto.

Il provvedimento che si sottopone all'approvazione tende, appunto, a colmare una lacuna.

Sono rimaste escluse, infatti, dal beneficio della promozione in argomento altre categorie di cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale o sottufficiale, pure hanno svolto, in condizioni di estremo disagio e di pericolo, il proprio dovere di soldati nelle unità delle Forze Armate.

È il caso di coloro che agli inizi del 1943 erano studenti universitari o diplomati della classe 1922, che furono chiamati alle armi per frequentare il «corso allievi ufficiali», allora obbligatorio. Ad essi furono uniti altri, già alle armi ma nelle stesse condizioni, alcuni dei quali delle classi 1920 e 1921 che, per ragioni varie, non avevano potuto frequentare i «corsi allievi ufficiali» obbligatori precedenti. Era previsto che detti corsi fossero articolati in due fasi, di cui la prima veniva svolta presso i cosiddetti «battaglioni d'istruzione», nei quali gli allievi ufficiali venivano addestrati come «comandanti di squadra»; successivamente, con il grado di sergente, gli allievi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avrebbero dovuto frequentare le scuole militari d'arma o di specialità per essere nominati ufficiali.

Questa seconda fase non ebbe seguito a causa dei tragici avvenimenti dell'8 settembre 1943, che sorpresero i designati allievi ufficiali di complemento presso i battaglioni d'istruzione come graduati di truppa «allievi comandanti di squadra». Questi allievi della prima fase del corso che, come si è evidenziato, si svolgeva presso i «battaglioni d'istruzione», non avevano alcun segno riconoscitivo che li distinguesse dagli altri militari, anche se godevano degli stessi diritti (ed erano sottoposti agli stessi doveri) degli allievi ufficiali. Come tali, dovevano superare dure prove selettive per meritare i vari gradi prima della nomina a sottotenente.

Gli avvenimenti bellici, che nel 1943 ormaiolgevano al peggio, portarono all'impiego dei «battaglioni d'istruzione» in attività di ordine pubblico e di difesa di obiettivi sensibili della penisola, allora sottoposta a bombardamenti aerei indiscriminati e vulnerabile nei confronti di possibili incursioni aereo-navali, come in effetti di lì a poco, nel mese di luglio, si verificò in Sicilia.

Talchè l'8 settembre del 1943 colse gli allievi ufficiali inquadrati nei «battaglioni d'istruzione» schierati a difesa di aeroporti, porti, depositi territoriali, comandi, come semplici «allievi comandanti di squadra».

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione si propone, con l'articolo

1, di riconoscere ed attribuire il grado di «sottotenente a titolo onorifico» ai cittadini italiani che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale in qualità di «allievi comandanti di squadra», inquadrati nei «battaglioni d'istruzione», esistenti alla data dell'8 settembre 1943, e che per gli avvenimenti seguiti a tale data non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento.

Per uniformità legislativa nei riguardi dei sergenti ex allievi ufficiali di complemento che si erano venuti a trovare in condizioni analoghe alla stessa data dell'8 settembre 1943, vengono estese agli «allievi comandanti di squadra», di cui al predetto articolo 1, le stesse disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 159.

L'iniziativa intende attribuire un giusto riconoscimento morale ad una benemerita categoria di cittadini, che hanno compiuto il loro dovere al servizio della Patria in guerra.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari, nè modifica eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data sopra citata.

Peraltro, è vivamente atteso da quanti (delle classi 1920, 1921 e 1922) si sono venuti a trovare nella particolare situazione di cui si è detto e sono rimasti esclusi da una beneficio al quale - per il servizio prestato - hanno pieno diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze Armate abbiano partecipato, in qualità di «allievi comandanti di squadra» inquadrati nei «battaglioni d'istruzione», al secondo conflitto mondiale per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e che, in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943, non hanno avuto la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, è riconosciuto il grado di «sottotenente a titolo onorifico».

Art. 2.

1. Ai cittadini italiani di cui all'articolo 1 della presente legge vengono estese le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 159.